

Brugg, 22 febbraio 2010

SwissPrimLamb® Regolamento di produzione

1. Disposizioni generali

- a. SwissPrimLamb. SwissPrimLamb è carne gourmet di agnelli di razze selezionate. Il marchio promuove una produzione di carne d'agnello di qualità proveniente da razze di pecore da carne, garantisce precise modalità di detenzione e di foraggiamento e assicura i controlli necessari.
- b. Protezione del marchio. SwissPrimLamb è un marchio protetto. Appartiene a Vacca Madre Svizzera (VMS) ed è registrato presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale con il numero ® 471074.
- c. Dichiarazione. Alla dichiarazione si applicano le seguenti disposizioni:

logo:



testo: SwissPrimLamb

2. Disposizioni per la produzione

2.1. Disposizioni di legge

Sono applicate le leggi federali, le ordinanze e le disposizioni di esecuzione seguenti, nella loro versione più aggiornata:

- a. Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPan) e relative ordinanze di esecuzione
- b. Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- c. Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
- d. Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)
- e. Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
- f. Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
- g. Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali, OAM)

Le aziende di estivazione devono soddisfare i requisiti posti dall'Ordinanza sui contributi d'estivazione (OCEst).

2.2. Campo di applicazione

Dove non altrimenti indicato, per la produzione SwissPrimLamb valgono le condizioni di VMS per tutti gli animali della rispettiva categoria. Nella stessa azienda non possono essere tenuti altri animali della stessa categoria in condizioni non conformi ai requisiti del presente regolamento. È vietato l'impiego di fanghi di depurazione, in qualsiasi forma.

2.3. Azienda

- a. Suddivisione del lavoro. La produzione SwissPrimLamb può essere suddivisa tra diverse aziende (inclusi greggi transumanti) oppure avvenire interamente nella stessa azienda.
- b. Adesione a VMS / Contratto di licenza. Le aziende che producono nel quadro del marchio SwissPrimLamb devono fare capo al Servizio consultivo e sanitario in materia di piccoli ruminanti (SSPR) e aderire a uno dei consorzi che fanno parte della Federazione svizzera d'allevamento ovino (FSAO); con quest'ultima devono aver sottoscritto un contratto di sublicenza. Devono inoltre sottomettersi ai controlli periodici dell'ispettorato incaricato da VMS.
- c. Detenzione di animali. Per la produzione SwissPrimLamb l'azienda deve provare, conformemente all'OPD, che le esigenze ecologiche sono rispettate. Il capitolo 2.4. stabilisce i requisiti supplementari per la detenzione di animali e per il loro foraggiamento.

2.4. Animali

- a. Identificazione. Gli animali devono essere nati in Svizzera e devono aver trascorso la loro vita, ininterrottamente, in aziende riconosciute. Sono inoltre contrassegnati con i marchi auricolari ufficiali della Banca dati sul traffico di animali, conformemente alle disposizioni del Regolamento della FSAO per la tenuta dell'herd-book locale e devono essere notificati all'Ufficio dell'herd book.
- b. Ascendenza.

Linea maschile: gli animali SwissPrimLamb devono discendere da un ariete registrato nell'herd book FSAO e appartenente a una delle razze seguenti: Bianca delle Alpi, Oxford, Charollais Svizzera, Rouge de l'Ouest, Texel, Suffolk, Dorper.

Linea femminile: gli animali SwissPrimLamb devono discendere da una pecora registrata nell'herd book FSAO e appartenente a una delle razze seguenti: Bianca delle Alpi, Oxford, Bruna nera del Paese, Charollais Svizzera, Rouge de l'Ouest, Texel, Suffolk, Dorper.
- c. Prova dell'ascendenza. Come prova dell'ascendenza, occorre effettuare un controllo dei greggi conformemente alle prescrizioni del Regolamento della FSAO per la tenuta dell'herd-book locale.
- d. Qualità. Le carcasse e la carne dei capi destinati alla produzione SwissPrimLamb devono rispettare severi requisiti qualitativi: carnosità e tessuto grasso per le carcasse, criteri sensoriali e massa chimico-fisica per la carne. Il produttore deve adottare tutte le misure possibili per promuovere la qualità della detenzione, del foraggiamento, dell'allevamento e della salute degli animali. Il regolamento di vendita stabilisce i parametri concernenti la promozione della qualità, in particolare per quanto riguarda macellazione, trasformazione, immagazzinamento e compravendita.

- e. Detenzione. Gli animali SwissPrimLamb vanno tenuti conformemente a quanto stabilisce l'Ordinanza sui programmi etologici in merito all'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito (URA), oppure secondo le disposizioni seguenti:

Gli animali vanno tenuti in gruppi. Possono essere tenuti singolarmente, ma a contatto visivo con loro congeneri: i capi malati o le pecore che stanno per partorire oppure, temporaneamente, gli arieti. È vietato legare gli animali.

Agli agnelli di più di 2 settimane vanno messi a disposizione fieno, paglia o altro foraggio grezzo adeguato, di cui possono nutrirsi quando desiderano, in mangiatoie o greppie.

Gli animali vanno tosati almeno una volta all'anno.

Le dimensioni della posta e del box di foraggiamento previste dalle direttive dell'UFV per la tenuta di pecore devono essere superate almeno del 10%.

- f. Foraggiamento. Al centro dell'alimentazione degli animali vi è il foraggio grezzo. Il produttore fa in modo che le razioni di foraggio siano equilibrate. Sostanze minerali, oligoelementi e vitamine vanno somministrati solo se occorre completare il fabbisogno naturale. Sono vietati complementi alimentari di sintesi per aumentare la produttività, amminoacidi di sintesi, così come foraggi a base di urea, di proteine animali, di grassi animali e di organismi geneticamente modificati (OGM). I limiti massimi sono quelli stabiliti dalla legislazione sugli OGM.
- g. Salute. La salute degli animali va promossa principalmente attraverso misure profilattiche, tanto nella detenzione, quanto nel foraggiamento e nell'allevamento. In linea di massima, è vietato intervenire preventivamente con farmaci veterinari. L'impiego di questi ultimi avviene sotto la supervisione del veterinario responsabile. Tutti i farmaci veterinari presenti entro il perimetro dell'azienda vanno iscritti, immediatamente dopo l'acquisto, in un inventario generale. Tutti i trattamenti con farmaci veterinari devono essere iscritti in modo completo e costantemente messi a giorno nell'apposito registro.
- h. Trasporto. Gli animali vanno caricati e trasportati con calma e riguardo. È vietato l'uso di stimolatori elettrici. Le imprese di trasporto e i macelli devono rispettare le disposizioni dell'OPan e delle ordinanze d'esecuzione. Gli autisti impiegati da aziende di trasporto commerciali devono aver superato con successo un corso di formazione specialistica non legata alla professione presso un istituto riconosciuto dall'UFV, come stabilisce l'ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento di animali. Il personale addetto al trasporto di animali deve avere sempre con sé l'autorizzazione. Vanno osservati i provvedimenti di autoregolazione del settore.

3. Passaporto per animali

- a. Rilascio. Per gli animali SwissPrimLamb, l'Agenzia VMS registra in internet un passaporto apposito, con i dati trasmessi dall'Ufficio dell'herd-book della FSAO (caprovis data ag). Solo se munito di questo documento l'animale può essere ritenuto SwissPrimLamb.
- b. Rifiuto. Se un'azienda o un animale non rispetta o non rispetta più le disposizioni di produzione, i passaporti non vengono rilasciati. Questi animali non sono considerati SwissPrimLamb.

4. Compravendita

- a. Controllo della qualità. Per la compravendita SwissPrimLamb, la necessaria qualifica e la relativa valutazione avvengono secondo i criteri CH-TAX. Vanno applicate le prescrizioni concernenti la qualità e la fornitura. Le carcasse di qualità insufficiente non sono considerate SwissPrimLamb.
- b. Licenze. Per garantire il controllo necessario, gli animali e la carne SwissPrimLamb possono essere venduti solo in filiere munite di un'apposita licenza. Le licenze di compravendita vanno richieste a VMS.
- c. Compravendita centralizzata. Per la compravendita centralizzata, VMS fa capo a intermediari con i quali ha sottoscritto un contratto di licenza. Essi possono rifornire anche macellerie riconosciute.
- d. Regolamento di vendita. Per la macellazione degli animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la trasformazione della carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, Ordinanza concernente l'igiene nella macellazione, Ordinanza sulle derrate alimentari e così via). Nel quadro di SwissPrimLamb vanno osservate anche prescrizioni concernenti la dichiarazione e la protezione del marchio. Il regolamento di vendita stabilisce in dettaglio le condizioni per la macellazione, la lavorazione e la vendita. Ogni rivenditore è responsabile del rispetto delle disposizioni.

5. Controlli

- a. Organi di controllo. L'ispettorato incaricato da VMS e autorizzato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è responsabile del riconoscimento nel quadro del marchio depositato SwissPrimLamb. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi (stabilizzazioni, impianti e così via), ai documenti e ai dati necessari all'ispezione. Se il responsabile dell'azienda è d'accordo, il controllo può essere svolto anche in sua assenza. Se non è possibile accedere a determinati documenti, viene segnalato al responsabile dell'azienda quali documenti deve inoltrare. La Guida per l'ispezione delle aziende stabilisce i dettagli.
- b. Livelli di controllo. I controlli sono effettuati a diversi livelli: azienda (cfr. cap. 2), animali (cfr. cap. 2.4), passaporti (cfr. cap. 3) e licenze per la compravendita (cfr. cap. 4).
- c. Registrazioni. Ogni produttore è responsabile dell'aggiornamento preciso e costante del registro dei trattamenti e dell'inventario dei farmaci veterinari. Le aziende di compravendita devono applicare un adeguato sistema di gestione della qualità. Possono essere richiesti documenti e registrazioni supplementari. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, alle aziende così come ai documenti e ai dati necessari all'ispezione.
- d. Trasmissione di dati. Il produttore acconsente che la BDTA o altre organizzazioni o servizi federali competenti trasmettano a VMS dati concernenti gli animali, il traffico di animali e la macellazione (data di macellazione, peso di macellazione, categoria di macellazione, carnosità e tessuto grasso). VMS può trasmettere i dati a terzi, per valutazioni tecniche concernenti l'allevamento.

6. Sanzioni

- a. Sanzioni. Le sanzioni per infrazioni al presente regolamento sono stabilite da VMS e vengono pronunciate dall'ispettorato. A dipendenza della gravità del caso, queste possono comportare una limitazione del riconoscimento (ammonimento e fissazione di un termine per rientrare nei criteri stabiliti), un blocco delle forniture oppure l'esclusione dalla lista delle aziende SwissPrimLamb. Una volta stabilite, le sanzioni entrano in vigore con effetto immediato.
- b. Ricorsi. Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, il produttore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 3 giorni dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni un ricorso scritto e motivato all'Agenzia VMS. L'organo di ultima istanza per il trattamento dei ricorsi è la delegazione di ricorso¹ del Comitato VMS. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi. Eventuali ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento.
- c. Foro. Foro competente e quello della località in cui ha sede VMS.

7. Validità

- a. Entrata in vigore. Il presente regolamento è stato approvato il 7 dicembre 2000 dal Comitato di VMS e il 23 gennaio 2001 dal Comitato della FSAO. Il Comitato ha approvato per l'ultima volta il 22 febbraio 2010 una revisione, entrata in vigore alla stessa data. Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 15 dicembre 2008.

¹ La delegazione di ricorso è composta da 1 membro dell'Agenzia VMS (di norma il presidente) e 1 membro del Comitato VMS (di norma un membro del Comitato, secondo la regione dell'aderente)